



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Delibera n . 105
Del 27/12/2023**

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2024..

L'anno duemilaventitre, il giorno ventisette del mese di Dicembre alle ore 14:30 nella sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, di Prima convocazione.

Presiede l'adunanza Il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Riccardo Brocchini.

Assiste la Dott.ssa Paola Aveta, Il Segretario Generale del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Scrutatori: TINAGLI LUCA, LONGARON FABIO, LUCCHESI MARZIA.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.14 e assenti, sebbene invitati, n. 3 come segue:

Nome	Qualifica	Presente/Assente
BARSOTTI SIMONA	SINDACA	Presente
BROCCHINI RICCARDO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
BIANCHINI FRANCESCA	CONSIGLIERE	Presente
DEL SOLDATO ADOLFO	CONSIGLIERE	Presente
LUCANIA FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
MARCHETTI AGNESE	CONSIGLIERE	Assente
TINAGLI LUCA	CONSIGLIERE	Presente
BARSOTTI SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
LONGARON FABIO	CONSIGLIERE	Presente
GILARDETTI FEDERICO	CONSIGLIERE	Assente
SARGENTINI MICHELA	CONSIGLIERE	Presente
LUCCHESI MARZIA	CONSIGLIERE	Presente
BERTOLACCINI PIETRO	CONSIGLIERE	Presente
MORELLI NICOLA	CONSIGLIERE	Presente
CIMA PIETRO	CONSIGLIERE	Presente
DELL'INNOCENTI MICHELA	CONSIGLIERE	Assente
COLUCCINI ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 27.11.2019 è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 08.01.2021, in recepimento del Decreto Ministeriale n. 0173769 del 03.12.2020, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario riequilibrato 2020 – 2022;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 31.05.2022 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 14.04.2023 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

PRESO ATTO che i presupposti della cd. “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della succitata norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definite le fattispecie imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali e relative pertinenze, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei "D10", calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

CONSIDERATO che la Legge n. 160/2019 dispone, all'articolo 1:

- ai commi 748 e 749, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;
- al comma 758, che *“sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993”*;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 08/01/2021, avente ad oggetto

“Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote anno 2020”;

VISTO il comma 767 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ed infine che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell’Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l’invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul “Portale del Federalismo Fiscale”.

RICHIAMATA la deroga prevista dall’art. 1, comma 837, lett. b), L. n. 197/2022;

RICHIAMATI, altresì, i commi 756 e 757 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che gli Enti, in deroga all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, potranno diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di legge;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell’art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel “Portale del federalismo fiscale”, che consente l’elaborazione di un apposito “prospetto delle aliquote”, il quale forma parte integrante della delibera stessa;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

CONSIDERATO che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l’apertura ai comuni dell’applicazione informatica per l’approvazione del “prospetto delle aliquote” dell’IMU, all’interno dell’apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”, per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell’IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

RICHIAMATO l’art. 6-ter del Decreto Legge n. 132/2023, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 170/2023, secondo il quale *“In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell’elaborazione del Prospetto di cui all’art. 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dell’esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto Prospetto, l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del Prospetto, utilizzando l’applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell’economia e delle finanze, decorre dall’anno d’imposta 2025”;*

CONSIDERATO, pertanto, che la elaborazione del Prospetto previsto dal Decreto del Ministero Economia e Finanze del 07 luglio 2023, non è più obbligatorio per l’anno 2024, e che la deroga al potere regolamentare di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, prevista dal comma 756 su richiamato, sarà operativa a

partire dal 2025;

TENUTO CONTO che l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente, è applicabile alla nuova IMU, in virtù di quanto disposto dall'1, comma 777, della L. 160/2019;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 08/01/2021;

CONSIDERATE le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2024, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 751, della citata Legge n. 160/2019 stabilisce che i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'imposta a decorrere dal 2022, in presenza delle suddette condizioni;

RITENUTO OPPORTUNO confermare anche per l'anno 2024 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2020 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 08/01/2021 e confermate per gli anni successivi, come meglio evidenziato nella tabella seguente;

ATTESO che, per effetto della conferma di cui sopra, le aliquote e detrazioni per abitazione principale ai fini IMU previste per l'anno 2024 risultano essere quelle indicate nella sottostante tabella:

	TIPOLOGIA	Aliquota IMU
1	Unità immobiliari adibite ad ABITAZIONE PRINCIPALE iscritte nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9 (abitazioni di lusso) nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità abitativa)	0,60% (con detrazione di € 200,00)
2	Unità immobiliari ad uso abitativo CONCESSE IN LOCAZIONE con contratto a CANONE CONCORDATO ai sensi dell'articolo 2, comma 3, legge n. 431/1998, a soggetto che la utilizza come abitazione principale e che vi risiede anagraficamente	0,70%;
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 750, della L. 160/2019)	0,10%
4	Tutti gli altri immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni) diversi dai precedenti	1,06%

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la

deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTI gli artt. 42 e 49 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

VISTI gli artt. 151 e 172 del D.Lgs. n. 267/2000 concernente i principi in materia di contabilità ed allegati al bilancio di previsione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del Servizio Bilancio e Tributi in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile;

TENUTO CONTO della relazione introduttiva del consigliere Del Soldato Adolfo;

UDITO l'intervento della consigliera Lucchesi Marzia riportato nella registrazione audio/video pubblicata sul sito web del Comune di Massarosa;

Con voti favorevoli n. 9 (Barsotti Simona, Bianchini Francesca, Brocchini Riccardo, Del Soldato Adolfo, Lucania Federico, Tinagli Luca, Barsotti Silvia, Longaron Fabio, Sargentini Michela), voti contrari 0, astenuti n. 5 (Cima Pietro Morelli Nicola, Bertolaccini Pietro, Lucchesi Marzia, Coluccini Alberto) espressi in forma di legge dai n. 14 consiglieri presenti e n. 9 consiglieri votanti,

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI CONFERMARE, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota d'imposta per l'applicazione dell'IMU (Imposta Municipale Propria) per l'anno 2024:

	TIPOLOGIA	Aliquota IMU
1	Unità immobiliari adibite ad ABITAZIONE PRINCIPALE iscritte nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9 (abitazioni di lusso) nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità abitativa)	0,60%
2	Unità immobiliari ad uso abitativo CONCESSE IN LOCAZIONE con contratto A CANONE CONCORDATO ai sensi dell'articolo 2, comma 3, legge n. 431/1998, a soggetto che la utilizza come abitazione principale e che vi risiede anagraficamente	0,70%;
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 750, della L. 160/2019)	0,10%
4	Tutti gli altri immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni) diversi dai precedenti	1,06%

3. DI CONFERMARE nella misura di euro 200,00 la detrazione per abitazione principale e per le relative pertinenze come previste per legge, di cui al punto 1 del prospetto riportato al capoverso precedente;
4. DI PRENDERE ATTO che l'art. 1, comma 751, della Legge n. 160/2019 stabilisce che i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'imposta a decorrere dal 2022, in presenza delle suddette condizioni;
5. DI PROVVEDERE ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;
6. DI INCARICARE gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti;

Infine, con voti favorevoli n. 9 (Barsotti Simona, Bianchini Francesca, Brocchini Riccardo, Del Soldato Adolfo, Lucania Federico, Tinagli Luca, Barsotti Silvia, Longaron Fabio, Sargentini Michela), voti contrari 0, astenuti n. 5 (Cima Pietro, Morelli Nicola, Bertolaccini Pietro, Lucchesi Marzia, Coluccini Alberto) espressi in forma di legge dai n. 14 consiglieri presenti e n. 9 consiglieri votanti,

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del T.U.E.L approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO,

Il Segretario Generale
Dott.ssa Paola Aveta

Il Presidente del Consiglio Comunale
Riccardo Brocchini